



# COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N: 295**

**Oggetto:** Delibera di indirizzo per la redazione di una variante urbanistica della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate".

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **uno** del mese di **ottobre** alle ore **14:00** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	X	-
Paolo Ferracci	Assessore	-	X
Riccardo Gelichi	Assessore	X	-
Sabrina Nigro	Assessore	X	-
Gianluigi Palombi	Assessore	X	-
Veronica Piacentini	Assessore	-	X

Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

Partecipa il **Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Piombino è dotato di Piano Strutturale d'Area, definitivamente approvato con deliberazione del CC. n. 52 del 9.05.2007, e di un Regolamento Urbanistico comunale (RUC), definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 25.03.2014;

- che l'area su cui sorge il polo di smaltimento rifiuti di Ischia di Crociano, definita nel Regolamento Urbanistico come F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate", comprende:

1. un impianto per il trattamento dei rifiuti parzialmente dismesso
2. un corpo di discarica per rifiuti urbani e speciali che ha raggiunto il limite di capacità;
3. una discarica per rifiuti industriali chiusa e messa in sicurezza, antistante l'impianto per la saldatrice rotaie lunghe;
4. una discarica per rifiuti industriali chiusa adiacente la discarica per rifiuti urbani e speciali indicata al punto 2;
5. un'area definita come LI53, già usata come discarica abusiva di rifiuti siderurgici, che chiude a sud il complesso degli impianti;
6. un'area destinata ad impianti per il trattamento dei rifiuti provenienti dal ciclo siderurgico
7. un'area destinata alla selezione e trasferimento rifiuti pericolosi e non, gestita dalla soc. Wecologic

il tutto come meglio rappresentato nella cartografia che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Posto che l'area sopra descritta, secondo quanto rappresentato dall'azienda ASL, è esposta ad un rischio sanitario importante essendo ubicata in parte all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Piombino ai fini della bonifica e del risanamento ambientale (SIN) ex L. 426/1998 ed è oggetto di studi e caratterizzazione ambientali oltre che di alcuni studi epidemiologici;

Rilevato come la cittadinanza residente nei pressi dell'impianto risulta pertanto, viste le problematiche ambientali, in contatto con una situazione di rischio ambientale e, conseguentemente, anche sanitario;

Preso atto che a seguito dei disagi rappresentati dai cittadini residenti nella zona della discarica di Rimateria a causa delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto, il Comune di Piombino, di concerto con l'ARPAT e la ASL, decise nell'autunno del 2018 di avviare una campagna di monitoraggio per verificare la consistenza e la provenienza di dette emissioni odorigene, mediante il posizionamento nella zona di Montegemoli di una centralina di monitoraggio per la rilevazione dell'H<sub>2</sub>S quale sostanza tipica del processo degenerativo dei rifiuti conferiti in impianti come quello oggetto di analisi;

Rilevato come detto monitoraggio si rendeva necessario anche al fine di corrispondere alle esigenze di esprimere i necessari pareri tecnici in sede di Valutazione di impatto

Ambientale di competenza regionale nel procedimento di ampliamento/raddoppio dell'impianto di discarica di Rimateria;

Rilevato come in esito al predetto monitoraggio è stata accertata la presenza di elevate concentrazioni di H<sub>2</sub>S (acido solfidrico) molto superiori alla soglia olfattiva di 7 µg/m<sup>3</sup>, fino a punte superiori a 30 µg/m<sup>3</sup>;

Considerato che la ASL, a seguito degli esiti del monitoraggio ha ritenuto di esprimere un proprio parere sanitario ad aprile 2019, nel quale richiama la massima cautela nell'autorizzare qualsiasi nuovo insediamento industriale inquinante per poter capire con il più alto margine di sicurezza se la perturbazione ambientale che si viene a creare abbia o meno ricadute sanitarie statisticamente significative sulla popolazione;

Considerato come la ASL, alla luce delle misurazioni di cui sopra e sulla scorta degli studi epidemiologici esistenti richiama, trattandosi non di fenomeno naturale ma di origine antropica, ad un atteggiamento prudente e in linea con il noto principio precauzionale, mantenendo presso i bersagli umani esposti residenzialmente, valori di H<sub>2</sub>S più bassi possibili e non superiori ai valori di soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/m<sup>3</sup>, per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, cioè il fenomeno di "annoyance" ovvero il senso di fastidio che deriva dall'inalazione di bassissime concentrazioni di H<sub>2</sub>S nell'aria e che può generare sintomatologie psico-organiche di vario genere;

Rilevato come L'ARPAT nel proprio parere emesso ad aprile 2019 ha evidenziato il fatto che i modelli previsionali di diffusione degli impatti odorigeni depositati a corredo della documentazione progettuale per l'ampliamento della discarica di Rimateria e dalle verifiche ARPAT, si prevede espressamente un impatto odorigeno significativo su di un'ampia area di territorio corrispondenti a condizioni di disturbo della cittadinanza;

Ritenuto pertanto come le criticità delle condizioni ambientali legate alla presenza storica degli impianti siderurgici e del SIN di Piombino, unitamente agli esiti del monitoraggio della qualità dell'aria svolta nel corso del 2018/2019, contribuiscono a determinare una condizione igienico sanitaria di particolare attenzione per i cittadini residenti nella zona circostante l'area oggetto del presente provvedimento, tale da giustificare l'adozione del presente atto al fine di evitare che su dette aree possano, anche in futuro, ipotizzarsi soluzioni progettuali di incremento della pressione ambientale e sanitaria a tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica;

Posto inoltre che l'area di Ischia di Crociano sopra indicata è ubicata in prossimità di uno svincolo viario caratterizzato da un traffico intenso che nella stagione estiva aumenta considerevolmente;

Considerato che è stato approvato il progetto del prolungamento della SS 398 da Montegemoli a Gagno ove la nuova strada sarà ubicata in fregio alla zona di cui trattasi e che quindi il traffico veicolare che la percorrerà sarà esposto ad un impatto visivo importante;

Considerato che dallo svincolo di cui sopra si raggiunge:

- il centro urbano
- il porto di imbarco per le isole
- la parco della Sterpaia

ove la viabilità è caratterizzata nel periodo estivo in gran parte anche da turisti;

Considerato che gli impianti di smaltimento rifiuti sono ben visibili dalle predette viabilità e dal futuro prolungamento della SS 398, e che la vista di questi ultimi sia da considerarsi un elemento di percezione negativa di un territorio che è alla ricerca di una diversificazione economica ove l'elemento "turismo" è uno dei principali motivi di sviluppo;

Stabilito che, più in generale e come elemento urbanisticamente determinante nell'ottica di un recupero ambientale di un territorio fortemente penalizzato dalla presenza di industrie pesanti, è opportuno assegnare a parti rilevanti di territorio una destinazione con funzione di rigenerazione ambientale anche eliminando destinazioni pregresse che accentuerebbero i problemi oggi insostenibili di un territorio, non a caso classificato come Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche, già gravato dalla presenza dell'industria pesante per tanto tempo fonte di inquinamento;

Stabilito che il problema non può essere risolto solo con la piena attuazione, peraltro necessaria, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per la discarica Asiu (2), la ex discarica Lucchini (4) né dalla messa in sicurezza permanente approvata dal Ministero dell'ambiente per la LI53 (5);

Stabilito altresì che la discarica Asiu già utilizzata per rifiuti urbani e come tale considerata nel Piano regionale dei rifiuti non è più utilizzata da tempo per questa funzione né lo sarà più non solo perché esaurita ma anche perché la programmazione dei rifiuti urbani dell'ATO Rifiuti Toscana Sud non la contempla;

Verificato inoltre che tutta la zona è esterna all'area industriale e che la nuova destinazione congrua con quanto sopra da un lato non interferisce con le attività industriali e dall'altro ne attenua le possibili conseguenze negative per l'ambiente;

Verificato che solo l'impianto Wecologic, per il quale è stata rilasciata recentemente una Autorizzazione Integrata Ambientale con contestuale variante agli strumenti urbanistici, è collocato dentro un contesto industriale attivo che ne pregiudica una possibile destinazione quale quella ipotizzabile ed ipotizzata per le altre aree che costituiscono un insieme esterno all'area industriale;

Per i motivi sopra esposti si ritiene di dover procedere alla redazione di una variante urbanistica che risolva i problemi descritti modificando la destinazione dell'area in modo da metterla in sicurezza sotto il profilo della tutela della salute dei cittadini residenti nel paraggio limitrofo e della mitigazione dello sfavorevole impatto visivo che si percepisce dalla percorrenza delle strade attualmente in esercizio e da quelle di futura realizzazione e soprattutto come elemento di risanamento ambientale di un'area che per le sue dimensioni contribuisce al risanamento ambientale di tutta la Val di Cornia;

Visto quanto sopra, ad unanimità di voti, legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

## **DELIBERA**

Di dare indicazione al settore "Pianificazione territoriale ed economica" di predisporre una variante allo strumento urbanistico che preveda di modificare l'attuale destinazione della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate" nell'allegata planimetria in un'area:

- con forte valenza di salvaguardia ambientale che elimini la possibilità di realizzarvi impianti che abbiano ricadute negative, ancorché modeste, sulla salute dei cittadini che abitano nelle vicinanze e su tutto il territorio della Val di Cornia;

- che permetta una riqualificazione paesaggistica della zona mediante la sua rinaturalizzazione, prevedendo quindi la formazione di un parco o comunque di aree verdi.

Di escludere dalla variante di cui al punto precedente l'area identificata con il numero 7 nella predetta planimetria allegata ove si trova l'impianto gestito dalla soc. Wecologic in quanto non presenta le caratteristiche di pericolosità per la salute sopra rappresentate;

Di dare atto che la dott.ssa Monica Pierulivo, in forza della delibera della Giunta Comunale n.95 del 06/04/2018 è il Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Piombino e che pertanto ne esercita il ruolo ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 23/05/2018;

Di dare atto che responsabile della presente procedura è l'ing. Claudio Santi, dirigente del settore Programmazione Territoriale ed Economica;

**Di dare immediata eseguibilità al presente atto** in quanto trattasi del primo passo di un percorso che va a tutelare la salute pubblica e dà origine ad una procedura di natura complessa e caratterizzata da tempi lunghi.

# Allegato

